

Antonio Olivieri  
***La società dei notai di Vercelli e i suoi statuti alla fine del Trecento***

[A stampa in *Vercelli nel secolo XIV*. Atti del quinto congresso storico vercellese, a cura di Alessandro Barbero e Rinaldo Comba, Vercelli, Saviolo edizioni, 2010 (Biblioteca della Società Storica Vercellese), pp. 117-140 © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali", [www.biblioteca.retimedievali.it](http://www.biblioteca.retimedievali.it)].

ANTONIO OLIVIERI

## LA SOCIETÀ DEI NOTAI DI VERCELLI E I SUOI STATUTI ALLA FINE DEL TRECENTO

### 1. Introduzione

Si sa assai poco, oggi, della storia della Società dei notai di Vercelli nel Trecento. Per le vicende anteriori alla sua rifondazione del 1397 restano poco più che tracce<sup>1</sup>, utili quasi soltanto a testimoniare la sua esistenza. Per l'epoca stessa della rifondazione e per gli anni immediatamente posteriori la documentazione è scarsa e per di più unilaterale: accanto al Libro della matricola, giunto in originale, che testimonia della puntuale applicazione di un capitolo degli statuti societari, si dispone soltanto di questi ultimi, in un esemplare, allegato all'unico codice superstite degli statuti viscontei di Vercelli, sulla cui tradizione testuale non è facile formulare un giudizio. Della ricca produzione documentaria prevista da quello stesso statuto e connessa alle attività del Collegio, produzione alla quale si dedicherà qualche cenno in questa relazione, non si è conservato nulla – almeno, che io sappia, per il Trecento e il Quattrocento – a parte la citata matricola.

Le conseguenze di questa povertà documentaria appaiono gravi, soprattutto se si opera un confronto con situazioni più fortunate, quali, per fare solo pochi esempi, quelle ben note di Genova e di Perugia<sup>2</sup>,

<sup>1</sup> Statuti del 1341, l. IV, cap. 8 (f. 60v; stampa 1541, ff. 63v-64r): «Item quod quicumque de cetero fuerit potestas Vercellarum sub debito iuramenti et librarum quinquaginta Papiensium pro qualibet vice amissionis sui salarii teneatur et debeat infra decem dies a tempore introitus sui regiminis convocare coram se vel eius familia consules collegii notariorum et sex iudices collegii iudicum Vercellarum et vigintiquatuor notarios de melioribus collegii notariorum communis Vercellarum et plures si sibi placuerit et octo de aliis bonis viris laicis civitatis vel districtus Vercellarum (...)». Si veda anche nello stesso libro il cap. 11 (f. 61r): «Item statutum est quod circa confectionem instrumentorum...». Per il codice manoscritto degli statuti viscontei e per la copia a stampa di essi del 1541 si vedano le indicazioni date qui oltre, n. 8.

<sup>2</sup> G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970; *Il notariato a Perugia. Mostra documentaria e iconografica per il XVI Congresso nazionale del notariato (Perugia, maggio-luglio 1967)*, catalogo a cura di R. ABBONDANZA, Roma 1973.

Antonio Olivieri

oppure quella di Milano<sup>3</sup> o, per menzionare realtà di scala più vicina a quella di Vercelli, quelle di Como<sup>4</sup> e di Treviso<sup>5</sup>.

Come è noto gli statuti municipali, le loro successive redazioni e le loro rinnovazioni - o invece, talvolta, la mancanza di tali interventi - possono costituire un indice significativo del modo in cui mutano o si consolidano gli equilibri nei rapporti tra principe e città, del modo in cui nuovi rapporti si instaurano nel mutare complessivo dei regimi politici<sup>6</sup>. Su scala diversa non ha minore rilievo la vicenda degli statuti societari. Nel caso degli statuti dei collegi notarili, le successive conferme, i mutamenti, le redazioni *ex novo* attestano bene il ruolo chiave, evidente generatore di tensioni, che i notai e le loro associazioni rivestono in ambito cittadino e nei rapporti che la città intrattiene con i poteri regionali<sup>7</sup>. Da parte loro i capitoli che disegnano le basi normative dell'opera di rifondazione della società notarile vercellese, pur costituendo una sorta di masso erratico che si erge entro un panorama documentario spoglio, riescono per i caratteri loro propri, come si vedrà, a documentare in modo efficace la coesistenza di valutazioni assai diverse sul ruolo e le funzioni da assegnare alla corporazione nello spazio sociale e istituzionale di una città dominata.

<sup>3</sup> A. LIVA, *Notariato e documento notarile a Milano. Dall'Alto Medioevo alla fine del Settecento*, Roma 1979.

<sup>4</sup> M. L. MANGINI, *Il notariato a Como. "Liber matricule notariorum civitatis et episcopatus Cumarum" (1427-1605)*, Varese 2007.

<sup>5</sup> Per il collegio notarile di Treviso nel Trecento si vedano le ricerche e le edizioni di fonti di Bianca Betto: *Uno statuto del collegio notarile di Treviso del 1324*, in *Contributi dell'Istituto di storia medievale. Raccolta di studi in onore di Sergio Mochi Onory*, I, Milano 1968, pp. 10-60; *Strutture e compiti del Collegio notarile di Treviso attraverso documenti editi ed inediti del secolo XIV*, *Contributi dell'Istituto di storia medievale. Raccolta di studi in onore di Sergio Mochi Onory*, II, Milano 1972, pp. 53-251; *Il collegio dei notai, dei giudici, dei medici e dei nobili di Treviso, secc. XIII-XVI*, Venezia 1981, pp. 19-129.

<sup>6</sup> Cfr. p. es. E. FASANO GUARINI, *Gli statuti delle città soggette a Firenze tra '400 e '500: riforme locali e interventi centrali*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo e Età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI e D. WILLOWEIT, Bologna 1991, pp. 69-124 e, nello stesso volume, G.M. VARANINI, *Gli statuti delle città della terraferma veneta nel Quattrocento*, pp. 247-317.

<sup>7</sup> Si pensi, per esempio, alla travagliata vicenda trecentesca degli statuti notarili trevigiani, illustrata dai lavori citati sopra (n. 5).

## 2. La redazione statutaria e la (ri)fondazione del collegio

Lo statuto del rinnovato collegio notarile di Vercelli reca in apertura l'approvazione di Gian Galeazzo Visconti in forma di lettere inviate dal duca al podestà e agli anziani della città di Vercelli. Il duca aveva ricevuto («Vidimus») settanta capitoli che il podestà e gli anziani, agendo «sub nomine communis nostri Vercellarum», avevano fatto redigere per la regolazione («pro ordinatione») del collegio dei notai della città e del distretto di Vercelli. Li aveva fatti esaminare e correggere e li aveva quindi rimessi al podestà e agli anziani, ratificandoli con le lettere stesse cui erano allegati, riservandosi in pari tempo l'arbitrio di emendare e mutare gli statuti e di derogarvi secondo le esigenze, precisando che l'approvazione non si intendeva effettuata in deroga dei decreti ducali vigenti e futuri. Ordinava poi di inserirli nel volume degli altri statuti del comune, facendoli osservare *inviolabiliter*<sup>8</sup>.

Le lettere viscontee recavano la data del 26 maggio 1397. Nel prologo degli statuti, con ogni probabilità anteriore all'approvazione ducale, si legge che essi erano stati approvati e confermati dalla credenza generale della città di Vercelli (dunque gli anziani cui si rivolgeva Gian Galeazzo erano verosimilmente i credenziari) il precedente 10 aprile. La

<sup>8</sup> Citerò lo statuto del Collegio dei notai dal manoscritto degli statuti viscontei di Vercelli conservato presso l'Archivio Storico Civico di Vercelli. Nel volume appena citato lo statuto societario occupa la parte finale (ff. 195r-216r), mentre nell'ampia porzione iniziale trovano luogo gli statuti municipali del 1341. Occorre tenere conto del fatto che nell'attuale legatura, risalente probabilmente al XVIII secolo, la fascicolazione della porzione del codice che reca lo statuto del collegio dei notai presenta delle irregolarità e che la stessa cartulazione moderna mostra degli scarti. Per una analisi dei fascicoli di questa parte del codice si veda P. KOCH, *Die Statutengesetzgebung der Kommune Vercelli im 13. und 14. Jahrhundert*, Frankfurt am Main 1995, pp. 174-177. Dopo il f. 202, ultimo di un quaterno, e fino al f. 211, primo di un terno che non presenta irregolarità, la sequenza attuale della cartulazione moderna è la seguente: 204 (manca il 203), 205, 207[bis] (Koch lesse 203), 206, 207, 208, 209, 210. La sequenza giusta, cui si farà riferimento nelle note seguenti, è: 207[bis], 208, 209, 204, 205, 206, 207, 210. Una copia a stampa del detto codice statutario venne pubblicata a Vercelli nel 1541: in essa lo statuto del collegio dei notai, i cui capitoli si presentano nella giusta sequenza, occupa i ff. 204v-228r. Per gli statuti cittadini del 1341 e per l'esemplare a stampa si veda il saggio di Elisa Mongiano in questo stesso volume; si veda anche KOCH, *Die Statutengesetzgebung der Kommune Vercelli* cit., pp. 171-256. Le lettere di Gian Galeazzo stanno al f. 195r (stampa 1541, f. 204v).

Antonio Olivieri

credenza aveva naturalmente agito in presenza e con il consenso del podestà visconteo di Vercelli, il milanese Giovanni de Pusterla, e del suo vicario, il dottore di leggi pavese Agostino de Ozula, mentre alla redazione degli statuti erano stati deputati «octo sapientes cives», dei quali purtroppo ignoriamo i nomi. Una volta approvati dal signore gli statuti, essi, prevedeva il prologo, avrebbero dovuto essere inseriti nel volume degli altri statuti del comune e osservati «pro lege municipali prout alia dicti comunis observantur statuta»<sup>9</sup>.

L'altra importante fonte di cui disponiamo sul rinnovato collegio notarile di fine Trecento è, come si accennava, il libro della matricola<sup>10</sup>. Il prologo di tale libro veicola, sotto il velo di una retorica sostenuta e distorta, notizie decisive: l'*officium tabellionatus* della città e del distretto di Vercelli, già compromesso da inconvenienti, *varietates* e errori, disperso da circostanze di eccezionale gravità, viene ridotto a unità in un collegio che ci si spinge a definire *sacrum*<sup>11</sup>. A onore del principe, a tutela della *res publica* della città e per ovviare agli *errores* che avevano disperso il notariato vercellese viene redatto «liber iste membraneus sive matricula» nel quale i notai che desideravano operare per la clientela privata («instrumenta conficere») ed *exercere* gli *acta publica*, vale a dire essenzialmente operare in uno dei molti uffici notarili previsti entro le articolate strutture istituzionali del comune, avevano depositato il loro segno tabellionale e il testo della loro sottoscrizione. Ciò era accaduto al tempo, come già sappiamo, del podestariato del *generosus miles* Giovanni de Pusterla e del vicario Agostino de Ozula di Pavia *famosus legum doctor*. Quest'ultimo era anzi il fondatore stesso del collegio, colui che «pro statu bono dicte civitatis dictum collegium adunavit et ipsius extitit adinventor», nell'anno 1397<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> F. 195r (stampa 1541 ff. 204v-205r).

<sup>10</sup> Anch'esso conservato presso l'Archivio Storico Civico di Vercelli. Una edizione del libro della matricola con riproduzione fotografica completa è stata pubblicata dal Comune di Vercelli su CD-Rom: *Liber matriculae. Il libro della matricola dei notai di Vercelli (sec. XIV-XVIII)*, ideazione e realizzazione di A. BUONOCORE e C. DE VITA, edizione e testi a cura di A. OLIVIERI, Vercelli 2000.

<sup>11</sup> Un prologo di pari drammaticità, impostato sulla metafora della malattia e della sua cura, è quello che apre gli statuti del collegio dei notai di Treviso del 1324: BETTO, *Uno statuto del collegio notarile di Treviso* cit., p. 28 (e cfr. p. 17 sg.).

<sup>12</sup> Libro della matricola del collegio dei notai di Vercelli, f. 1r.

*La Società dei notai di Vercelli e i suoi statuti*

Il collegio, visto attraverso la lente del prologo della matricola, risultava quindi una istituzione nuova, di cui il famoso giurista Agostino de Ozula era stato addirittura il fondatore, reagendo allo stato di dispersione e prostrazione in cui versavano non i notai di Vercelli ma quell'entità astratta che veniva significativamente denominata *officium tabellionatus*<sup>13</sup>, la cui *immensa bonitas* veniva, per essere salvaguardata, ridotta a unità, raccolta in un *sacrum collegium*. Ma non era poi solo a una condizione di grave decadimento, determinato, come si potrebbe pensare, da una colpevole inerzia, che si faceva fronte, quanto anche a veri e propri disordini, ad azioni nefande (*enormitates*) che, per essere accuratamente taciute, non dovevano risultare meno chiare alle persone che le avevano vissute. Che dovevano essere poi, innanzi tutto, i cittadini di Vercelli, le *élites* della ricchezza e della politica, ma anche, in qualche misura, gli altri abitanti della città e del distretto, e poi i funzionari del principe e il principe stesso.

Il senso in cui si era proceduto è chiaro, e il suo carattere peculiare non sta tanto nell'impronta schiettamente autocratica, del resto scontata, impressa all'intera operazione, quanto nell'incardinamento del collegio e delle norme che ne dovevano regolare la vita nelle istituzioni comunali e, attraverso queste ultime, per saldi tramiti, nelle strutture dello stato visconteo: l'*unitas* rivendicata nel prologo della matricola era sì quella del collegio, ma in quanto collocato entro quell'universo politico gerarchizzato costituito, innanzi tutto, dal principe, con il suo *honor* e il suo *status* che occorreva conservare, e poi dalla *res publica* cittadina. Tale incardinamento era simboleggiato in modo efficacissimo dall'inserimento degli statuti notarili, prescritto dal mandato visconteo, nel volume degli statuti del comune della città di Vercelli, anzi nel volume degli *altri* statuti («aliorum statutorum») cittadini, e dalla prescrizione

<sup>13</sup> Nel primo capitolo dello statuto notarile l'espressione *tabellionatus officium* risulta accostabile o sovrapponibile a quella di *collegium*: (f. 195rv, stampa 1541 f. 220v) «DE MODO PRINCIPIANDI OFFICIUM NOTARIORUM RUBRICA. In primis ut modus debitus apponatur in principiando fidelem ordinem istius tabellionatus officii statutum est quod dominus potestas Vercellarum vel eius vicarius una cum aliquibus ex sapientibus dicte civitatis eligere debeant sex vel octo ex intelligentibus et prudentibus notariis ipsius civitatis, qui in principio dicti tabellionatus officii et donec officiales notariorum officii secundum ordinem comprehensum in presenti volumine ordinabuntur, una cum ipso domino potestate vel eius vicario ad dictum tabellionatus officium sufficientes et idoneos admittendos admittant et alios insufficientes omittant».

Antonio Olivieri

che fossero osservati «pro lege municipali, prout alia dicti comunis observantur statuta».

Inoltre il comune stesso, insieme con il duca, appariva promotore della redazione del corpo statutario. Lo stesso Gian Galeazzo lo aveva dichiarato nel mandato posto in testa allo statuto: i 70 capitoli erano stati redatti per volontà del podestà visconteo e dei membri della credenza (gli anziani) della città «sub nomine communis nostri Vercellarum pro ordinatione collegii notariorum dicte civitatis et districtus». Prima di essere proposti all'approvazione del signore i capitoli erano stati approvati e confermati «per generale consilium credentie civitatis Vercellarum, facta ad ordinationem notariorum civitatis et districtus ipsius civitatis». Era insomma la città in quanto organismo politico-amministrativo a volere e proporre l'*ordinatio* dei notai della città e del distretto, quindi del loro collegio. Il che poi, in senso generale, non costituiva affatto una novità, data la tradizionale attenzione del comune nei confronti del notariato come fatto di pubblico interesse<sup>14</sup>. Qui, nello specifico, è l'esibizione della sollecitudine del comune verso l'organizzazione corporativa dei notai l'elemento di cui bisogna tenere conto.

Sembrirebbe, in sostanza, di poter dire che il collegio non fosse stato istituito come corpo accanto ad altri corpi amministrativi cittadini, con una propria giurisdizione normata da uno *ius proprium*, dunque con un proprio autonomo, sia pure particolare, spazio giuridico, insomma come una corporazione d'età comunale. Il collegio veniva invece presentato come una sorta di articolazione dell'istituto comunale, come una magistratura destinata a disciplinare un settore della vita istituzionale di un comune cittadino nell'età del principato. Si vedrà di seguito come in realtà questa esibita integrazione del collegio dei notai entro l'organismo comunale non avesse trovato nello statuto coerente realizzazione. Da un lato infatti il gruppo cittadino dei redattori dello statuto lo aveva concepito come un corpo tendenzialmente autonomo, dai poteri limitati, certo, ma rilevanti, dunque altra cosa rispetto al comune. Ma dall'al-

---

<sup>14</sup> Si veda, come esempio tra i molti possibili della sollecitudine del comune cittadino per il corretto esercizio dell'*officium notarie* e nei confronti dell'organizzazione societaria dei notai, quanto traspare dagli statuti notarili di Bergamo della seconda metà del Duecento: *Statuti notarili di Bergamo (secolo XIII)*, a cura di G. SCARAZZINI, Roma 1977; cfr. anche C. PECORELLA, *Statuti notarili piacentini del XIV secolo*, Milano 1971, pp. 23-27.

*La Società dei notai di Vercelli e i suoi statuti*

tro i revisori incaricati dal principe avevano agito, per quel che si può vedere, per semplice sottrazione, inserendo clausole che correggevano il dettato statutario, talvolta in modo drastico.

Su questa interferenza tra i due orientamenti istituzionalmente distinti vorrei soffermarmi. Ma prima di affrontare qualcuno dei problemi di maggiore interesse posti dalla normativa assegnata alla rifondata società dei notai di Vercelli, mi sembra necessario, da un lato, offrire alcune informazioni sulle grandi scansioni dello statuto collegiale, dall'altro mostrare, attraverso la normativa societaria, il rapporto tra notai aderenti al collegio e notai esercitanti l'*ars notaria* a Vercelli e nel distretto.

Quanto allo statuto, esso risulta diviso in due sezioni. Tale divisione non viene annunciata né dalle lettere di approvazione di Gian Galeazzo né dal proemio vero e proprio dello statuto, ma da un «Prohemium secunde partis» che si situa dopo il capitolo 36, che è quindi l'ultimo capitolo della prima parte. Tale proemio costituisce una vera e propria cerniera tra le due parti dello statuto, che in esso è definito *liber statutorum*. Nel dichiarare terminata la prima parte, che dice consistere in una *ordinatio* dedicata agli statuti dei consoli e degli altri ufficiali, il proemio introduce la successiva, dedicata agli statuti *monitorii et penales* riguardanti tutti i notai della città e del distretto<sup>15</sup>. La seconda sezione risulta composta da 33 capitoli: un capitolo in meno rispetto alla compilazione originaria – che, come si ricorderà, doveva contare in tutto 70 capitoli – per la caduta di uno statuto cui si accenna in un capitolo della prima parte (il cap. 25) che ne cita anche la rubrica, rubrica che non è dato rinvenire nell'esemplare di cui disponiamo<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> F. 207r, stampa 1541 f. 220v: «PROHEMIUM SECUNDE PARTIS LIBRI STATUTORUM ET ORDINAMENTORUM NOTARIORUM VERCELLARUM. Compilata et finita prima parte huius libri statutorum circa ordinationem predictam de statutis consulum vel aliorum officialium specialem faciente mentionem, nunc sequitur secunda pars dicti libri de statutis monitoriis et penalibus spectantibus ad omnes et singulos notarios dicte civitatis et districtus. Que quidem statuta secunde partis predictae sub rubricis et tenoribus infra-scriptis per ordinem continentur».

<sup>16</sup> Riporto il periodo di apertura del citato cap. 25, che è quanto qui interessa, omettendo il resto (f. 209v, stampa 1541 f. 216v): «Item statutum et ordinatum est quod consules dicti collegii qui de cetero fuerint teneantur et debeant precise infra quindicem dies post introitum sui regiminis legi facere et notificare cuilibet sacriste comunis Vercellarum statutum positum infra, in secunda parte, scriptum sub rubrica “De non faciendo per sacristam communis Vercellarum aliquas scripturas de libris et cetera”».



Antonio Olivieri

Si ha dunque uno statuto bipartito nel quale la prima serie di capitoli dovrebbe disegnare l'architettura del collegio e le sue competenze, la seconda raccogliere i capitoli concernenti gli obblighi e i divieti imposti ai notai e le pene previste per le infrazioni a essi. Che è quanto grosso modo accade, non senza però l'introduzione di elementi che turbano questo limpido schema e che rivelano, a un'analisi attenta a cogliere i profili giuridici e istituzionali dell'ente, importanti incongruenze interne.

Questo non apparirà strano per chi conosca, anche solo a grandi linee, i caratteri della legislazione tardomedievale italiana. Essa si configura come un accumulo alluvionale di norme che possono, come in genere accade, essere in contraddizione tra loro. È questo un tratto non dirò fisiologico ma certamente costitutivo del sistema, ben noto ai giuristi e ai pratici del diritto del tempo, risolto, quando veniva a costituire un problema, in modo empirico oppure per decisione del principe che, sul piano giuridico, aveva il potere – come qui si è già visto – di sciogliere ogni contraddizione, di derogare a qualsiasi norma<sup>17</sup>. Gli statuti notarili del 1397 segnalano l'eventualità: i consoli del collegio prima di entrare nell'ufficio devono giurare nelle mani dei consoli uscenti di osservare per quanto in loro potere gli «statuta et ordinamenta ac reformationes» del collegio «dummodo non sint sibi ad invicem repugnantes vel repugnantia»<sup>18</sup>.

Quanto invece al secondo punto preliminare, quello del rapporto tra notai collegiati e notai esercitanti nella città e nel distretto di Vercelli, preciso subito che non parlerò dei criteri di ammissione al collegio, che erano poi quelli ordinari, previsti dallo statuto al cap. 16, e quelli straor-

<sup>17</sup> Si veda p. es. G. P. MASSETTO, *Le fonti del diritto nella Lombardia del Quattrocento*, in *Milano e Borgogna. Due stati principeschi tra Medioevo e Rinascimento*, a c. di J.-M. CAUCHIES e G. CHITTOLINI, Roma 1990, pp. 49-65.

<sup>18</sup> Cap. 7 (f. 197r, stampa 1541 ff. 206v-207r); ma si veda anche il cap. 5 (f. 196rv, stampa 1541 f. 206rv): « Et quod predicti consules et quilibet ipsorum teneantur et debeant observare, attendere et executioni mandare omnia statuta in presenti volumine contenta et que in futurum fieri contingerint nisi tractarent aliquo modo directo vel per obliquum contra honorem et statum illustris principis ac magnifici et excelsi domini domini nostri ac reformationes, provisiones et consilia ipsius collegii factas et facta, fiendas et fienda, dum tamen non obstant vel repugnent alicui statuto dicti collegii in hoc volumine contento vel quod fieri contingerit in futurum».

*La Società dei notai di Vercelli e i suoi statuti*

dinari previsti da una disposizione transitoria posta in testa allo statuto<sup>19</sup>, relativa al primo reclutamento dei notai effettuato nelle fasi preliminari di istituzione del rinnovato collegio, «in principiando fidelem ordinem istius tabelionatus officii». Accennerò piuttosto al fatto che il collegio, tramite i suoi aderenti iscritti alla matricola, si riservava il monopolio dell'esercizio della pratica notarile nella città e nel distretto, stabilendo (cap. 17) che nessun notaio «civis vel districtualis seu de episcopatu Vercellarum» oppure straniero di qualsivoglia condizione, stato e grado, non ricevuto nella *societas* del collegio e non iscritto alla matricola, potesse rogare istrumenti o redigere atti civili o criminali e neppure sottoscrivere in atti o istrumenti scritti e traditi da un notaio del collegio. In caso contrario istrumenti e atti sarebbero stati *ipso iure* nulli e privi di valore, i contraffacenti avrebbero dovuto essere puniti dai consoli o dai sindacatori del collegio, e il provento della pena pecuniaria avrebbe dovuto essere consegnato per metà alla camera del principe e per metà al collegio<sup>20</sup>. Questa disposizione doveva avere valore generale, e si ha traccia di istrumenti annullati, e poi rifatti, per essere stati rogati in violazione a questa norma<sup>21</sup>. Gli statuti accennano a scritture redatte da notai non appartenenti al collegio, ma in passaggi in cui la questione non viene tematizzata e ai quali non si saprebbe che valore dare.

<sup>19</sup> Riporto qui il testo di questa disposizione preliminare, che io considero qui come cap. primo dello statuto notarile (f. 195rv, stampa 1541 f. 205r): «DE MODO PRINCIPIANDI OFFICIUM NOTARIORUM RUBRICA. In primis ut modus debitus apponatur in principiando fidelem ordinem istius tabelionatus officii, statutum est quod dominus potestas Vercellarum vel eius vicarius una cum aliquibus ex sapientibus dicte civitatis eligere debeant sex vel octo ex intelligentibus et prudentibus notariis ipsius civitatis, qui in principio dicti tabelionatus officii et donec officiales notariorum officii secundum ordinem comprehensum in presenti volumine ordinabuntur una cum ipso domino potestate vel eius vicario ad dictum tabelionatus officium sufficientes et idoneos admittendos admittant et alios insufficientes omittant». Per il cap. 16 si veda il f. 201r-202v (stampa 1541 ff. 211v-213r).

<sup>20</sup> Cito il testo della rubrica del cap. 17 (f. 202v, stampa 1541 f. 213r): «De una matricula notariorum societatis dicti collegii de novo fienda per consules et alios officiales dicti collegii et de forma subscriptionis fienda in ipsa per notarios recipiendos et de nullitate instrumenti facti per notarium qui non sit de collegio et de pena contrafacientibus».

<sup>21</sup> Conosco per ora solo un caso del primo Cinquecento: il notaio Giovanni Giacomo Cara di San Germano il 4 marzo 1504 rogò nel castello di Mottalciata la vendita di una pezza di terra da parte di Giovanni Bartolomeo de Ludovico del fu Lorenzo Alciati dei

Antonio Olivieri

### 3. La giurisdizione del collegio

La forte curvatura ideologica che caratterizza i discorsi proemiali dei due importanti documenti di cui disponiamo – lo statuto collegiale e la matricola – consente, mi sembra, di individuare alcuni dei problemi di maggiore momento. Essi riguardano la posizione e il ruolo che al collegio vennero assegnati dallo statuto, proposto dalla città e passato al vaglio visconteo, i suoi spazi di autonomia, i suoi rapporti con il comune e con gli ufficiali viscontei. Se è impossibile affrontare qui tali questioni nel loro complesso, si può forse tentare di metterle a fuoco da un punto di vista particolare, studiando quali fossero gli spazi giurisdizionali riservati al collegio in quanto istituzione pubblica<sup>22</sup>. Affidata alla magistratura societaria più importante, i due consoli, coadiuvati talvolta da sapienti scelti tra i notai collegiati, l'azione giurisdizionale del collegio ricadeva, come subito si vedrà, su due ambiti ben individuabili: da una parte quello dei *facta et negocia* relativi al collegio, dall'altra quello, sul quale maggiormente mi soffermerò, che riguardava l'esercizio dell'*officium notarie*, ovvero l'esercizio delle pratiche notarili sia entro i ruoli riservati ai notai all'interno delle articolazioni istituzionali del comune sia, e soprattutto, nel campo della documentazione dei rapporti giuridici di diritto privato.

nobili del castello di Mottalciata a Francesco figlio di Uberto Pettenati agente in nome di suo padre; tre giorni dopo il notaio Gerolamo de Raspis, essendo l'istrumento appena citato non valido in quanto rogato da un notaio non appartenente al collegio dei notai della città di Vercelli, nel cui distretto di trovava Mottalciata, redasse un rogito in sostituzione di quello precedente (Archivio di Stato di Vercelli, Fondo Berzetti di Murazzano, m. 60, nn. 45-46).

<sup>22</sup> Sulla giurisdizione delle arti il contributo fondamentale resta quello di A. PADOA SCHIOPPA, *Giurisdizione e statuti delle arti nella dottrina del diritto comune*, in Id., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano 1992, pp. 11-63; ediz. orig. del saggio in «*Studia et documenta historiae et iuris*», 30 (1964), pp. 170-234. Al tema della giurisdizione esercitata dalle corporazioni notarili, pur spesso tacitamente trattato illustrando le competenze dei collegi, non vengono in genere riservate esplicite riflessioni: una eccezione di rilievo è costituita da LIVA, *Notariato e documento notarile a Milano* cit., pp. 217-240; spunti di grande interesse in *Il notariato a Perugia* cit., pp. 83-85, 95 sg., 103-105, 343 sg. e tavv. dopo p. X e dopo p. 264 (tav. VIII), che riproducono due miniature perugine raffiguranti il tribunale dei notai, con i priori del collegio (nel primo caso due, nel secondo tre) assisi su un alto banco nell'atto di rendere giustizia a persone disposte in basso in primo piano, divise in due ali che convergono al centro intorno a un notaio seduto nell'atto di verbalizzare gli atti della seduta giudiziaria.

*La Società dei notai di Vercelli e i suoi statuti*

Lo spazio giurisdizionale bipartito riservato all'azione dei consoli venne definito in uno dei primi capitoli dello statuto (il quinto). Esso prevedeva che per i fatti rilevanti, non necessariamente di natura giudiziaria, che emergevano da tale area i consoli potessero convocare l'intero collegio (con il consiglio dei sei sapienti) o alcuni suoi appartenenti o anche uno solo dei notai collegiati. Le cause giudiziarie inoltre – stando al cap. 5, ma ciò come si vedrà costituisce un problema – dovevano svolgersi *inter notarios tantum*, e i consoli avevano il potere di emanare precetti, condurre indagini, prendere conoscenza delle *positiones* delle parti, ecc., pronunciare infine la sentenza, con il consiglio tuttavia di un giurisperito non sospetto alle parti, che poteva anche appartenere alla curia del podestà di Vercelli. La procedura doveva essere sommaria ed erano espressamente proibiti gli appelli<sup>23</sup>.

Il dettato dello statuto appena visto è molto chiaro. Nella seconda sezione della raccolta normativa venivano dettate regole relative a punti determinati dell'esercizio dell'*ars* soggetti al controllo dei consoli, e le pene, prevalentemente pecuniarie, relative alle loro violazioni. Così, per esempio, il primo articolo imponeva al notaio del collegio di non redigere istrumenti senza che lui stesso o almeno uno dei testimoni ne conoscesse i contraenti; di scrivere nell'istrumento l'ora e il luogo della *traditio* dell'istrumento stesso, i nomi dei contraenti, dei loro padri e i loro luoghi di provenienza, ecc.<sup>24</sup> Vi sono poi norme relative ai mestieri proibiti (p. II, cap. 4); all'esclusione dal collegio di notai che avessero ottenuto benefici ecclesiastici o fossero stati promossi agli ordini sacri o

<sup>23</sup> Rubrica (f. 196rv, stampa 1541 f. 206rv): «De baylia consulum requirendi, consilia inquirendi, precipiendi et condemnandi sine remedio appellationis et recipiendi notarios et servandi statuta et de tenendo secreta quecumque provisiva fuerint et proponenda».

<sup>24</sup> «DE MODO TENENDO PER QUEMLIBET NOTARIUM IN TRADENDO QUODLIBET INSTRUMENTUM SIBI ROGATUM ET DE PENA NOTARII CONTRAFACIENTIS RUBRICA. Item statutum et ordinatum est quod aliquis notarius de dicto collegio notariorum Vercellarum non faciat aliquod instrumentum nisi ipse notarius, vel saltem unus ex testibus notus ipsi notario, cognoscat contrahentes. In quo instrumento ipse notarius ponat et ponere debeat horam et locum traditi instrumenti et nomina contrahentium et patris contrahentis et cognomen, et de qua terra sunt si contrahens non fuerit civis Vercellarum, et similiter de testibus instrumenti sub pena arbitrio consulum dicti collegii usque ad libras centum terciolorum auferenda pro quolibet contrafaciente, inspecta qualitate et quantitate facti et negocii. De quorum contrahentium vel testis noti cognitione stetur sacramento dicti notarii si ob hoc contra eum procedi contingat» (f. 207r, stampa 1541 f. 206rv).

Antonio Olivieri

ascritti a un ordine religioso (p. II, cap. 5); ai notai che disattendevano i precetti dei consoli del collegio (p. II, capp. 6 e 7); alle intitolazioni da dare ai registri redatti dai notai nell'esercizio di uffici notarili del comune (p. II, cap. 11); ecc.<sup>25</sup>.

Sembrebbe quindi a prima vista che la cognizione dei comportamenti devianti dei notai spettasse *ex officio* ai consoli della società. Va osservato però che i comportamenti devianti sanzionati nella seconda parte dello statuto sono classificabili il più delle volte come semplici infrazioni, punite mediante l'imposizione di ammende pecuniarie. Violazioni, insomma, accertate e punite per via molto sommaria nel corso delle due sedute settimanali prescritte ai consoli *pro ratione reddenda*, al mattino di lunedì e giovedì «ad banchum seu tribunal solitum dicti collegii»<sup>26</sup>. Nella sua prima sezione, che di fatto non venne riservata solo alla *ordinatio* dei consoli e degli altri ufficiali, lo statuto detta invece norme su questioni di maggiore rilievo sostanziale. È proprio tale normativa a offrire, come si vedrà, i dati più degni di riflessione.

Intanto, mi sembra opportuno richiamare l'attenzione sul contenuto di due statuti che, come il quinto, offrono orientamenti di carattere generale. I capitoli 13 e 14 tornano a definire le competenze del tribunale consolare, ribadendo la struttura bipartita, per così dire, dello spazio giurisdizionale del collegio. Sotto questo profilo nessuna novità. Qualcosa di nuovo essi dicono invece riguardo alle modalità di apertura dei procedimenti: se essi venissero avviati su iniziativa dei consoli, dunque *ex officio*, oppure mediante la presentazione di un'accusa formale, sulla base, quindi, di una logica di tipo accusatorio<sup>27</sup>.

Il capitolo quinto non dava indicazioni chiare a questo proposito, ma nell'assegnare ai consoli la possibilità di convocare i notai del collegio, di «precepta facere, inquirere et inquisitionem facere, procedere, cogno-

<sup>25</sup> Si vedano i ff. 207v, 210r sgg.; stampa 1541 f. 120v sgg.

<sup>26</sup> Cap. 3 (f. 196r, stampa 1541 f. 205v): «(...) qui consules teneantur et debeant ire et stare bis in ebdomada, videlicet in die lune et iovis horis terciarum tantum, ad banchum seu tribunal solitum dicti collegii pro ratione reddenda sub pena solidorum duorum tertiorum pro quolibet et qualibet vice, nisi hoc remanserit casu fortuito vel iusto impedimento vel tempore feriato ordinato per comune Vercellarum in honorem Dei et sanctorum eius».

<sup>27</sup> Cfr. M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005, in partic. i capp. III, V e VI.

*La Società dei notai di Vercelli e i suoi statuti*

scere positiones», ecc., sembrava alludere a procedure di tipo inquisitorio. I capitoli ora in esame, pur continuando a impiegare un vocabolario simile, suggeriscono invece, sia pure in assenza di una esplicita tematizzazione della questione, la necessità di un formale atto di accusa che metta in moto le procedure giudiziarie: i consoli devono *inquirere* «totiens quotiens ab eis fuerit requisitum» (dove *ab eis* vuol dire *a loro, ai consoli*), devono «reddere rationem» a persone, comunità, università (cap. 13)<sup>28</sup>; o ancora, con maggiore chiarezza, devono definire le questioni relative al collegio «que mote fuerint coram eis post contestationem litis vel contradictionem seu comparitionem partis adverse ad requisitionem partis vel partium» (cap. 14)<sup>29</sup>.

Prima di procedere è opportuno riassumere brevemente le questioni sul tappeto. L'analisi delle normativa relativa alle competenze giurisdizionali del collegio, poste in capo alla magistratura più importante di esso, i consoli, viene qui intrapresa con lo scopo di valutare il peso programmatico che si intendeva attribuire al collegio entro il quadro delle istituzioni cittadine vercellesi. Gli statuti individuano uno spazio giurisdizionale specifico e individuano anche subito, nel quinto capitolo, sia pure *ex negativo*, l'esistenza di un problema fondamentale, del quale i redattori erano coscienti: quello dei limiti da assegnare al potere di intervento dei consoli entro l'ambito individuato, relativo al collegio e all'*officium notarie*. Quali erano i soggetti che i consoli potevano convocare? Quali erano i soggetti sui quali la giustizia dei consoli poteva agire? Il capitolo quinto risponde in modo chiaro: i consoli potevano convocare solo gli aderenti al collegio, in numero maggiore o minore; le cause dovevano svolgersi *inter notarios tantum*. Questione diversa ma collegata alle precedenti è poi quella delle modalità di apertura dei procedimenti. Il capitolo quinto non è chiaro su questo punto, ma è forse possibile ipotizzare che, almeno su certe materie ordinarie, di peso limitato, i consoli potessero assumere l'iniziativa in modo autonomo. Altri statuti sembrano invece postulare la necessità della richiesta formale di una parte.

Si vedrà ora, studiando le norme relative a materie di grande rilievo, come proprio sui punti ora segnalati emergano indicazioni contrastanti.

<sup>28</sup> F. 200rv, stampa 1541 f. 210v.

<sup>29</sup> Ff. 200v-201r, stampa 1541 f. 211r.

*Antonio Olivieri*

Segnale, a mio parere, che quella della giurisdizione del collegio notarile era una questione oggetto di vedute divergenti.

Il capitolo 20 dello statuto vietava ai consoli di obbligare i notai a riparare errori commessi nel redigere istrumenti o imbreviature<sup>30</sup>. L'opportunità di correggere tali errori doveva essere anzi lasciata alla coscienza dei notai e i consoli dovevano astenersi da qualsiasi tipo di intervento autonomo. In caso di errori commessi nella redazione di istrumenti i consoli erano tenuti a intervenire solo se lo avesse richiesto il notaio collegiato che ne era responsabile: se un notaio collegiato avesse commesso errori nella redazione di un istrumento e lo avesse poi consegnato in pubblica forma a uno dei contraenti o ad altra persona, i consoli del collegio, su richiesta del notaio, avrebbero dovuto, anche ricorrendo agli strumenti coercitivi messi a disposizione dal podestà del comune, costringere la persona che aveva ricevuto l'istrumento a restituirlo al notaio che aveva dichiarato di avere commesso l'errore e desiderava correggerlo. Se colui che aveva ricevuto tale istrumento si fosse rifiutato di restituirlo entro il termine stabilito dai consoli, questi ultimi avrebbero dovuto assoggettare tale persona all'interdetto del collegio finché non avesse soddisfatto la volontà dei consoli. Il contravveniente sarebbe stato *ipso iure et facto* interdetto e il suo nome scritto nel libro degli interdetti del collegio.

---

<sup>30</sup> F. 208rv, stampa 1541 f. 215r: «DE NON PRECIPENDO PER CONSULES ALICUI NOTARIO UT SUUM ERROREM ALICUIUS INSTRUMENTI REVOCET RUBRICA. Item statutum et ordinatum est quod consules dicti collegii non debeant precipere alicui notario ut revocet aliquem errorem alicuius instrumenti vel abbreviature ipsius notarii per ipsum tradite et imbreviate seu traditi vel imbreviati, nec ut suppleat aliquem defectum qui fuerit in aliquo huiusmodi instrumento vel imbreviatura, sed possit ille notarius errorem in sui defectum supplere iuxta conscientiam suam. Nec possint consules super predictis vel occasione predictorum aliquid aliud committere nec consilium inde habere. Et si aliquis notarius de dicto collegio erraverit in aliquo instrumento et ipsum instrumentum in publicam predictam formam dederit vel dari fecerit alicui ex contrahentibus vel alii persone, quod consules dicti collegii teneantur et debeant ad requisitionem ipsius notarii et eorum posse cogere et cogi facere cum brachio et auxilio domini potestatis Vercellarum dictum talem ex dictis contrahentibus vel aliam personam qui seu que dictum instrumentum receperit ad reddendum et restituendum dictum instrumentum dicto notario qui sic se errasse dixerit et voluerit suum errorem corrigere. Et si dictus tali contrahens vel dicta persona qui seu que dictum instrumentum receperit restituere recusaverit dicto notario infra terminum eis statuendum per consules, quod ipsi consules possint, teneant et debeant dictum contrahentem vel aliam personam habentem seu que habuerit dictum

*La Società dei notai di Vercelli e i suoi statuti*

Insomma, in casi del genere il collegio poteva intervenire solo su richiesta del notaio che aveva commesso un errore e intendeva ripararlo. È significativo, d'altra parte, che lo statuto prevedesse per i consoli la possibilità di assoggettare all'interdetto del collegio, che doveva dotarsi di un libro degli interdetti, la controparte, vale a dire un cliente del notaio che nella più gran parte dei casi doveva essere esterno al collegio non essendo a sua volta notaio.

Tale possibilità era contemplata anche da un altro importante statuto, relativo all'obbligo - per il notaio - della consegna dell'istrumento alla parte che, avendone diritto, ne avesse fatto richiesta, e dell'obbligo corrispettivo di pagare il prezzo per il rilascio della carta (cap. 30)<sup>31</sup>. Poteva infatti accadere che colui che aveva richiesto al notaio di redigere *in mundum* un documento - fosse una singola persona o un ente - non se lo facesse poi consegnare e non pagasse quindi al notaio il prezzo relativo: in questo caso i consoli, su richiesta del notaio rogatario, sarebbero dovuti intervenire per fare in modo che il committente saldasse al notaio il prezzo dovuto; se il committente si fosse rifiutato i consoli avrebbero dovuto, sempre su richiesta del notaio danneggiato, porre il cliente sotto l'interdetto del collegio.

La possibilità di esercitare il potere giurisdizionale, sia pure su questioni relative all'*ars notarie*, su persone estranee al collegio è, con ogni evidenza, un fatto notevolissimo. Il conferimento di una tale prerogativa era, da un canto, il segno tangibile della disponibilità, da parte della commissione che aveva redatto lo statuto, ad assecondare le ambizioni dell'élite dei notai che dovevano dare corpo al collegio; ma era anche, d'altro canto, segno della volontà di porsi sul solco di una tradizione corporativa che poteva vantare una più che secolare vigoria.

---

instrumentum ponere et tenere interdicto dicti collegii quousque satisfecerit voluntati consulum dicti collegii. Et sic revocandum errorem suum de errore suo non possit accusari nec contra ipsum ullo modo procedi. Et si contrafecerit ipso iure et facto sit interdictus et in libro interdictorum dicti collegii ponatur, de quo eximi non possit donec satisfecerit voluntati consulum et notarii accusati. Et predicta habeant locum in his qui sunt de collegio notariorum in quolibet capitulo supradicto».

<sup>31</sup> F. 204v, stampa 1541 f. 217v-218r: «De ratione reddenda cuilibet per consules conquerenti de aliquo notario, occasione alicuius instrumenti rogati et scripti reddendi et consequens exigendi et de pena ipsorum rubrica».



*Antonio Olivieri*

Il conferimento al collegio di un così ampio potere di intervento rimase però allo stato di intenzione, di pura ambizione, frustrata dalla semplice aggiunta, da parte dei revisori incaricati dal principe, di clausole che senza correggere materialmente il contenuto dei capitoli, di fatto lo svuotavano. Di particolare rilievo appare la clausola posta in fondo al cap. 20: essa, contraddicendo il disposto della norma, stabiliva che le azioni giudiziarie prescritte dovessero interessare solo gli appartenenti al collegio dei notai («habeant locum in his qui sunt de collegio notariorum»)<sup>32</sup>. Allo stesso modo operava la clausola posta in calce al cap. 30: essa ordinava che quanto prescritto avesse luogo solo quando colui che aveva richiesto al notaio di fare l'istrumento, sul quale era nata poi la lite, fosse un notaio del collegio: «Si autem non fuerit de collegio reservetur predicta questio iudici ordinario»<sup>33</sup>.

Erano questi i frutti più evidenti della revisione viscontea. Essi interessano sia per il modo, affatto sbrigativo, di procedere, sia per la direzione impressa al processo di revisione stesso, volta a operare uno svuotamento della giustizia corporativa, limitando la sua efficacia ai soli aderenti al collegio. Norme che prevedevano una grande ampiezza di intervento venivano ridotte a provvedimenti intesi a sedare, con strumenti di grande severità (l'interdetto), le sole beghe tra notai.

Accanto a questo punto, che mi sembra decisivo, occorrerebbe anche

<sup>32</sup> In realtà il testo intero della clausola suona «Et predicta habeant locum in his qui sunt de collegio notariorum in quolibet capitulo supradicto» (f. 208v, stampa 1541 f. 215r): essa si riferiva quindi non al solo cap. 20 ma a tutti i capitoli precedenti. La commissione viscontea doveva aver lavorato sull'esemplare giuntole da Vercelli, almeno in casi come questo o altri simili, mediante aggiunte apposte negli spazi bianchi del manoscritto. Le copie tratte da questo esemplare 'corretto' – copie solenni e ufficiali o copie i lavoro – avevano poi, almeno in casi come quello dell'esemplare di cui oggi disponiamo, posto in modo indebito la clausola d'ordine generale di cui ci stiamo occupando come clausola finale di un singolo statuto.

<sup>33</sup> «Et predicta locum habeant quando ille qui fecerit fieri instrumentum vel instrumenta fuerit de collegio. Si autem non fuerit de collegio reservetur predicta questio iudici ordinario» (f. 204v, stampa 1541 f. 218r). Si veda anche il cap. 36 (ff. 206v-207r, stampa 1541 f. 220r): «DE BAYLIA CONSULUM PROCEDENDI ET PUNIENDI, CONDAMNANDI ET EXECUTIONI MANDANDI CUM AUXILIO COMUNIS VERCELLARUM ET RECTORUM IPSIUS QUOSCUMQUE EIS INOBEDIENTES RUBRICA. Item ut delicta non remaneant impunita statutum est et ordinatum quod consules dicti collegii possint et valeant libere, licite et impune, summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii et in scriptis et sine scriptis procedere contra quoscumque inobedientes seu contra contenta in statutis dicti collegii

*La Società dei notai di Vercelli e i suoi statuti*

valutare il rilievo che ha la netta esclusione, nel dettato delle due norme appena viste, della possibilità per i consoli di intervenire in modo autonomo, *ex officio*. E si tratta qui del dettato che esse avevano nella formulazione originale, precedente all'intervento visconteo. Sembrerebbe insomma che, a parte ciò che riguardava le infrazioni punibili con una semplice ammenda, il collegio non potesse intervenire se non su istanza di un suo associato. La procedura di tipo accusatorio costituiva la cornice entro cui si esplicava l'intervento giurisdizionale dei consoli. Gli spazi di tale intervento erano stati poi ulteriormente limitati, come si è già visto, dalla drastica restrizione, sanzionata dall'intervento visconteo, del novero dei soggetti che potevano essere sottoposti alla giustizia societaria, limitato ai notai collegiati.

Così, per citare un'altra norma statutaria (cap. 24)<sup>34</sup>, simile del resto al cap. 30 prima sommariamente citato, i consoli del collegio potevano essere richiesti da un notaio – detto prima *aliquis de ipso collegio* poi *notarius* – di porre un altro notaio sotto interdetto, negandogli in tal modo «*omne exercitium et beneficium notarie*», per debito derivante da questioni strettamente attinenti l'esercizio dell'*officium notarie* (la redazione di scritture e il loro prezzo). Nell'ambito di una procedura sommaria i consoli erano tenuti a verificare la fondatezza dell'accusa. Nel caso quest'ultima fosse stata provata, scattava l'interdetto e il nome del condannato doveva essere posto nel libro già citato («*liber in quo scribantur omnes qui fuerint interdicti, et qua de causa et annus, mensis et dies*»). Il condannato sarebbe potuto uscire dall'interdetto solo giungendo ad un accordo con il notaio che ne aveva richiesto la condanna.

Nella norma appena vista veniva ipotizzata una controversia ver-tente tra aderenti alla medesima società, relativa ad aspetti pertinenti all'arte praticata dagli associati. La controparte veniva, in ultima ana-

---

vel aliquid ipsorum faciendis et condemnare et damnationes facere et executioni mandare et auxilium comunis Vercellarum et quorumcumque rectorum et officialium dicti comunis petere et executioni mandare, omni tempore statuto aliquo in contrarium non obstante. Et predicta locum habeant in concernentibus officium notarie tantum et collegium notariorum».

<sup>34</sup> F. 209rv, stampa 1541 f. 216rv: «De modo et forma tenenda per consules super interdictis petitis concedendis et faciendis et quibus de causis ad petitionem cuius fieri debeant interdicta rubrica».

Antonio Olivieri

lisi, accusata del reato di morosità. Sommarientemente provata la fondatezza dell'accusa, la sanzione consisteva nella temporanea esclusione del reo dal collegio e dunque nella sua temporanea sospensione dall'esercizio dell'*officium notarie*. Un eventuale sequestro dei beni del debitore moroso e la susseguente messa *in solutum* di tali beni non sembra fosse questione di pertinenza del collegio (ma si veda il cap. 21<sup>35</sup>). L'esclusione da quest'ultimo era una pena di pertinenza della giustizia societaria, accessoria rispetto ai provvedimenti che potevano essere assunti dalle istanze giudiziarie del comune, che erano poi quelle della giustizia ordinaria. Questo carattere accessorio della giustizia del collegio, esercitata a difesa e ausilio degli associati, non è che un aspetto specifico del dovere generico, prescritto ai consoli come a tutti i componenti del collegio, di una solidarietà corporativa da esibire in difesa del consocio, del notaio quindi, che soffra di attacchi portati alla sua persona o al suo avere: i consoli, il collegio e tutti i notai del collegio devono «defendere, conservare et manutene omni suo iure» i notai del collegio «in avere et personis, ne fiat eis tortum sive iniuriam vel violentiam» contro chiunque, persona, *universitas* o *comunitas*<sup>36</sup>. Si noti: «omni suo iure», quindi mobilitando tutte le prerogative legali del collegio.

Verrò ora brevemente, prima di concludere, alle norme relative alle

<sup>35</sup> F. 208v, stampa 1541 f. 215rv: «DE BAYLIA CONSULUM ET SINDICATORUM CAPIENDI ET PIGNORANDI QUOSCUMQUE CONdamnatos ET INOBEDIENTES ET EORUM BONA SEQUESTRANDI ET VENDENDI RUBRICA. Item statutum et ordinatum est quod consules dicti collegii et syndicatores ipsius collegii et quicumque ipsorum possint quoscumque inobedientes de dicto collegio et condemnatos seu qui condemnati fuerint tam per formam statutorum quam per ipsos consules cum brachio et auxilio domini potestatis Vercellarum capere et pignorare in avere et personis et eorum bona sequestrare et vendere quomodolibet eis et cuilibet ipsorum placuerit expensis condemnatorum et dare debentium collegio suprascripto».

<sup>36</sup> Ho citato dal cap. 26 (f. 209v, stampa 1541 f. 216v): «DE CONSERVANDO ET MANUTENENDO PER CONSULES COLLEGII OMNES NOTARIOS DE DICTO COLLEGIO ET OMNIA SUA BONA ET IURA CONTRA QUOSCUMQUE MOLESTANTES ET DAMNIFICANTES IPSOS ET BONA IPSORUM PER VIOLENTIAM RUBRICA. Item statutum et ordinatum est quod consules universi et singuli dicti collegii qui nunc sunt et pro temporibus fuerint et totum collegium et omnes notarii de dicto collegio teneantur et debeant precise defendere, conservare et manutene omni suo iure omnes et singulos notarios suprascripti collegii et quemlibet notarium de dicto collegio in avere et personis, ne fiat eis tortum sive iniuriam vel violentiam contra quamlibet personam vel universitatem vel comunitatem». Si veda anche il

*La Società dei notai di Vercelli e i suoi statuti*

competenze di maggiore rilievo dei consoli: da un lato quella regolante la concessione dell'autorizzazione al rifacimento di istrumenti già altra volta consegnati *in mundum* alle parti; dall'altro quelle relative alle provvidenze volte a tutelare i protocolli dei notai defunti o sospesi dall'esercizio della professione.

La decisione di autorizzare il rifacimento di un istrumento «quod appareat alias explicatum», di un istrumento che era già stato quindi estratto dai protocolli del rogatario una prima volta, era certamente una delle prerogative giudiziarie più importanti del collegio<sup>37</sup>. La complessa procedura prevista per tali rifacimenti riguardava esclusivamente quattro generi di istrumento: di debito o mutuo, di deposito, di comodato e di soccida «ad capitale salvum»; in termini giuridici i documenti relativi a obbligazioni. Sulle ragioni, del resto scontate, dell'esclusione di altri generi di documento da questa procedura non mi soffermerò. Facendo salva in ogni caso la giurisdizione del giudice ordinario – come prescriveva in calce alla norma una clausola che ha tutta l'aria di essere frutto della revisione viscontea –, il capitolo 28 dello statuto notarile stabiliva quale fosse la procedura che i consoli del collegio dovevano seguire per il rifacimento di un istrumento appartenente a una delle quattro categorie appena viste e per la redazione obbligatoria di una scrittura definita nel testo come *repertorium*. Cosa fosse questo *repertorium* non è detto né nel capitolo in questione né in altro capitolo dello statuto societario (e questo è una circostanza di per sé interessante): si può ipotizzare che fosse un registro in cui si dovevano depositare i dati essenziali relativi alla procedura seguita per decretare il rifacimento del documento e le *publicationes* e il contenuto di quest'ultimo.

Tralascio qui i particolari della procedura<sup>38</sup>, per soffermarmi a riflet-

cap. 31, del quale riporto qui la sola rubrica (ff. 204v-205r, stampa 1541 f. 218r): «De consulibus et notariis dicti collegii offensis, damnificatis vel molestatis pro <stampa et> consignatione honoris dicti collegii et pro publicatione et remotione aliquorum notariorum falsariorum et inobedientium ipsis consulibus manutenendis, defendendis et conservandis contra quoscumque rubrica».

<sup>37</sup> Lo statuto del Collegio dei notai di Vercelli ne tratta in particolare al cap. 28 (f. 204r, stampa 1541 f. 217rv) del quale trascrivo qui la rubrica: «De repertoriis fiendis et de modo et forma tenendis per consules ipsorum occasione repertiorum fiendorum et que instrumenta possunt nisi semel rubrica».

Antonio Olivieri

tere sul fatto che la norma sopra esaminata riservava ai consoli del collegio una competenza giurisdizionale – limitata dalla riaffermazione, appena ricordata, dell'intangibilità della sfera della giurisdizione ordinaria – su un ambito chiave per le società urbane del pieno e tardo medioevo: quello del credito. Il rifacimento di strumenti che attestavano il diritto di qualcuno a ricevere entro e non oltre un determinato momento (o anche, a determinate condizioni, oltre un certo momento) una prestazione in denaro o in beni era questione delicatissima, come è noto, e gli statuti comunali italiani, che riservavano ampi spazi alle questioni relative al credito e alla sua tutela, trattavano l'argomento con somma circospezione. Si rischiava, per farla breve, che qualcuno riuscisse per via giudiziaria a ottenere la restituzione di un debito che gli era già stato altra volta saldato. Il collegio aveva insomma competenza su un aspetto particolare della regolamentazione delle operazioni creditizie e dei loro esiti contenziosi. Aspetto connesso con la prassi squisitamente notarile della redazione *in mundum* dell'istrumento, ovvero dell'estrazione dell'istrumento dal registro delle imbreviature e della annotazione sulla stessa imbreviatura del compimento di siffatta operazione.

Va detto, per altro, che se la competenza sul rifacimento degli istrumenti riservava *de facto* al collegio una competenza sul corretto svolgimento delle operazioni creditizie, ciò avveniva in grazia dell'incidenza sul credito di un fatto tecnico-documentario.

L'ambito di elezione della giurisdizione del collegio era, dunque, quello relativo alla gestione dei prodotti documentari frutto dell'esercizio dell'*officium notarie*, più che un controllo diretto su tale esercizio – sempre che la distinzione abbia motivo d'essere. Risulta chiaro, di conseguenza, come la salvaguardia dei protocolli da perdite e dispersioni, ovvero la tutela del prodotto di maggiore rilievo dell'attività di notarile, fosse uno dei punti di più vivo interesse per il collegio. Lo statuto di quest'ultimo dedica a tale salvaguardia, da garantire soprattutto nel momento delicato immediatamente posteriore alla morte del notaio, alcune importanti norme. Di là dal loro specifico contenuto, esse confermano abitudini e comportamenti consolidati e

---

<sup>38</sup> Che consisteva essenzialmente nell'accertamento, esperito mediante la citazione e la deposizione della controparte e il giuramento del richiedente, del diritto di quest'ultimo a ottenere il rifacimento e la connessa repertoriazione di un istrumento.

*La Società dei notai di Vercelli e i suoi statuti*

ampiamente diffusi altrove nello stesso periodo. I fatti di cui tenere conto sono essenzialmente due: i protocolli e le scritture notarili assimilabili ad essi costituivano un bene patrimoniale del notaio ed erano quindi oggetto di successione volontaria o *ab intestato*; allo stesso tempo protocolli e imbreviature erano veicolo di interessi legittimi di privati e istituzioni tutelati ovunque, nell'Italia comunale e post-comunale, dalle istituzioni pubbliche cittadine, ossia dalle autorità comunali oppure dalle corporazioni notarili<sup>39</sup>. A Vercelli, a partire almeno dal tardo Trecento visconteo e poi per un lungo periodo successivo, la tutela di questi interessi veniva garantita dal collegio in due modi<sup>40</sup>:

a) facendo redigere in un libro apposito un inventario analitico delle scritture appartenute al notaio defunto entro un certo numero di giorni dalla notizia della sua morte;

b) controllando la destinazione delle scritture – che, come si è già detto, venivano devolute per normali vie successorie – e affidandone la gestione diretta a un notaio del collegio (è la cosiddetta *commissio*), il cui nome veniva registrato in un secondo libro, da conservare come il primo nella sacrestia del collegio.

Quest'ultimo passaggio necessita forse di un chiarimento: l'affidamento da parte dei consoli e dei sapienti del collegio della gestione diretta delle scritture del notaio defunto non costituiva una complicazione se gli eredi del defunto erano notai appartenenti al collegio: essi erano i naturali affidatari dei protocolli; nel caso in cui non fossero notai tali scritture dovevano essere affidate a un notaio collegiato che avesse il gradimento degli eredi; infine, in mancanza di eredi l'affidamento sarebbe avvenuto ad arbitrio degli ufficiali del collegio.

Una norma analoga regolava la gestione dei protocolli dei notai *publicati*, vale a dire espulsi dal collegio<sup>41</sup>. Tali protocolli dovevano per-

<sup>39</sup> Si vedano p. es. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova* cit., 217-249; LIVA, *Notariato e documento notarile a Milano* cit., pp. 112-125; *Statuti notarili di Bergamo* cit., pp. 26-28; PECORELLA, *Statuti notarili piacentini del XIV secolo* cit., pp. 26 sg., 77-80.

<sup>40</sup> Faccio qui riferimento alla norma contenuta nel cap. 32 (ff. 205r-206r, stampa 1541 f. 218v-219v) aperta dalla seguente rubrica: «De breviariis, notis, prothocollis et scripturis notariorum defunctorum et de inventario de ipsis fiendo et de ipsis committendo per consules et cui, quando et quomodo ipse commissiones fieri debeant et de penis contrafacientibus rubrica».

*Antonio Olivieri*

venire al collegio, evidentemente dopo essere stati sequestrati, ed essere riposti nella sacrestia, l'archivio del collegio. L'estrazione degli originali dai protocolli sequestrati doveva essere operata a turno («temporibus successive») da notai eletti a sorte, a cui il diritto a eseguire le operazioni di estrazione (non l'affidamento dei protocolli, che restavano depositati nella sacrestia) veniva attribuito mediante l'atto formalizzato della *commissio*. A differenza di quanto accadeva per i protocolli dei notai defunti le *commissiones* ricadevano sotto la responsabilità del podestà di Vercelli, o di un suo giudice o vicario, e contemporaneamente dei consoli del collegio («et fieri debeant dicte commissiones per dominum potestatem Vercellarum vel aliquem eius iudicem vel vicarium et consules dicti collegii»). Nel caso in cui il notaio *publicatus* avesse figli o eredi notai la *commissio* doveva essere fatta in favore di uno di loro, ma anche in questo caso i protocolli dovevano rimanere depositati presso il collegio.

#### 4. Conclusione

Lo studio di un testo normativo, se non è accompagnato da indagini condotte su fonti in grado di illuminare la prassi quotidiana, i comportamenti reali delle istituzioni e degli individui cui la legge è indirizzata, non consente di andare oltre l'esplorazione di ideali, principi, intenzioni, rappresentazioni che della realtà si dà chi propone la legge e chi, dall'altra parte, la valuta, la corregge, la approva. Il che sarebbe, beninteso, già moltissimo, e in ogni caso molto di più di quanto si sia fatto nelle pagine che precedono. In queste si è cercato, mediante una descrizione delle competenze giurisdizionali riservate per legge a una istituzione non autonoma, come il collegio notarile di Vercelli, di vedere quali fossero gli spazi di azione che si progettava di concederle, quali i controlli e i condizionamenti ai quali veniva programmaticamente assoggettata,

<sup>41</sup> Si tratta del cap. 33 (f. 206r, stampa 1541 f. 219v): «De breviariis notariorum publicatorum perveniendis in collegium supradictum et commitendis notariis per consules rubrica». Per i notai *publicati* si vedano i capp. 19, 22, 23, 31 (rispettivamente ff. 207[bis]r-208r, 208v, 208v-209r, 204v-205r e stampa 1541 ff. 214r-215r, 215rv, 215v, 218r).

*La Società dei notai di Vercelli e i suoi statuti*

quale, in ultima analisi, il peso politico che si voleva fosse attribuito alla categoria che veniva organizzata entro le sue strutture. Il caso degli statuti tardo-trecenteschi del collegio dei notai di Vercelli è di particolare interesse perché non ci consegna, come forse nessuno statuto fa, un'immagine statica delle competenze che vengono assegnate all'ente: i condizionamenti che hanno pesato sulla sua redazione e le esigenze che hanno impresso un determinato orientamento al processo di revisione dello statuto da parte del principe generano punti di tensione che emergono con evidenza sul tessuto normativo.

Nello statuto si avverte quindi la coesistenza di due idee molto differenti del ruolo che deve essere riservato al collegio dei notai entro le istituzioni e la società cittadine. Viene disegnato, da un lato, il profilo di un organismo societario che, pur essendo saldamente inserito nel sistema delle istituzioni politico-amministrative controllato dal principe, conserva ampi poteri di intervento negli ambiti suoi propri. L'assegnazione di competenze così larghe non fu la conseguenza di valutazioni di natura tecnica. Essa aveva anzi una valenza politica, radicata in un retroterra ideale che considerava con favore la coesistenza, accanto al maggiore organismo politico-amministrativo della città, di centri di potere giurisdizionale competenti su ambiti delimitati della vita associata – per esempio il commercio, l'esercizio delle professioni giuridiche, l'esercizio del notariato – con capacità di intervento, per certi fatti, su tutti i membri attivi della società. Nel caso specifico dello statuto del collegio dei notai di Vercelli, nel determinare un orientamento siffatto aveva certo giocato la forza della tradizione corporativa notarile, che era certo anche una tradizione normativa, e l'influenza delle élites notarili. Resta tuttavia difficile valutare esattamente il peso delle diverse influenze.

Dall'altra parte, quella ducale, si manifesta l'evidente volontà di limitare le competenze del collegio, ai cui membri viene comunque riservato il monopolio dell'esercizio dell'*ars notarie* nel territorio vercellese. Alla società si riservano compiti di garanzia del corretto svolgimento del lavoro notarile e la risoluzione dei conflitti tra notai per fatti riguardanti l'*officium notarie*. I casi che coinvolgono soggetti esterni al collegio, i conflitti emergenti nel rapporto notai-società, vengono invece riservati alla cognizione della giustizia ordinaria, saldamente con-



*Antonio Olivieri*

trollata dal principe. Si vuole insomma, consolidando il processo di accentramento del potere, ridurre entro stretti confini l'autonomia dell'organizzazione corporativa.

Il lavoro che resta da fare sul collegio è molto: un'analisi puntuale della matricola consentirebbe di studiare sia alcuni aspetti delle primissime fasi di vita del collegio sia alcuni sviluppi successivi. Ma è soprattutto lo studio della documentazione quattrocentesca, in particolare quella dei numerosi protocolli notarili conservati, che può riservare delle sorprese. Se si riuscisse a individuare qualcuno dei protocolli appartenuti a coloro che ricoprirono la carica di notaio del collegio si potrebbe osservare nel vivo l'attività della società, verificare quali fossero gli aspetti pratici, sostanziali e procedurali, dell'azione amministrativa e giurisdizionale del collegio.